

Deliberazione dell'Assemblea atto n. 2022/07

Videoconferenza del 28/11/2022 ore 18:00

Presieduta dal Vicepresidente dell'Agenzia **Stefano Begotti**

Presenti (56,3218% delle quote di partecipazione):

Alberto Borsari, legale rappresentante del Comune di Borgo Mantovano (5,5847%);

Stefano Simonazzi, delegato a rappresentare il Comune di Mantova (18,0604%);

Luca Bonomi, delegato a rappresentare il Comune di Grontardo (2,00%);

Carlo Bottani, legale rappresentante della Provincia di Mantova (20,6767%);

Alessandra Cappellari, delegata a rappresentare la Regione Lombardia (10,00%).

Assenti i legali rappresentanti, o loro delegati, di Comune di Crema (2,4153%), Comune di Cremona (21,9396%) e Provincia di Cremona (19,3233%).

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto e coordina la videoconferenza, il Direttore Massimo Dell'Acqua assistito dal Responsabile P.O. Giovanni Balzanelli e dall'istruttore tecnico Monica Piacenza.

Oggetto: servizi TPL interurbani della provincia di Mantova - modifica contratto di servizio per riequilibrio economico-finanziario mediante riconoscimento compensazioni ex regolamento CE n. 1370/2007.

L'Assemblea dell'Agenzia

PREMESSO che, con deliberazione 21/10/2022 n. 5, questa Assemblea ha approvato le modifiche allo Statuto dell'Agenzia di cui all'art. 7, c. 7 bis della l. r. 04/04/2012 n. 6, come aggiunto dall'art. 17 della l. r. 08/08/2022 n. 17.

RICHIAMATO il contratto prot. n. 19430/2012, rep. n. 3689, stipulato in data 24/05/2012, con cui la Provincia di Mantova ha affidato ad APAM Esercizio S.p.A. la concessione dei servizi TPL interurbani di propria competenza, come rinegoziato con atto notarile informatico repertorio n. 80402, raccolta n. 31435 del 27/02/2018.

ATTESO che, in seguito alla sua costituzione, con determinazione n. 2016/2 l'Agenzia è subentrata nella titolarità del suddetto contratto di servizio a decorrere dal 01/01/2016.

VISTE le note (prot. n. 1202/AD del 17/02/2022, prot. n. 2953/AD del 22/04/2022, prot. n. 5280/2022 del 20/07/2022, prot. n. 6042/AD del 29/08/2022, prot. n. 6780/AD del 22/09/2022, prot. n. 7479/AD del 19/10/2022) con cui il gestore dei servizi in oggetto ha ripetutamente chiesto il ripristino del sinallagma contrattuale, compromesso a causa del drastico calo dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio e dell'aumento dei costi di gestione e sanificazione conseguenti alla pandemia, nonché dell'eccezionale rincaro dei carburanti e della generalizzata spinta inflazionistica originati dalla crisi bellica in atto.

PRESO ATTO che, tra le opzioni valutate dal gestore, non è esclusa quella della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 del codice civile.

ATTESO che l'Agenzia, con nota prot. n. 268 del 24/02/2022, ha tempestivamente provveduto ad attivare la procedura di cui all'art. 33 del contratto, allo scopo di giungere ad una composizione amichevole della vertenza.

CONSIDERATO che:

- ✓ le rivendicazioni formulate dal gestore risultano fondate, stante la grave congiuntura economica globale;
- ✓ il vigente contratto di servizio non prevede alcun meccanismo di rivalutazione del corrispettivo – il cui valore è rimasto invariato dal 2012 - in misura indicizzata rispetto all'inflazione, peraltro prescritto dai provvedimenti governativi connessi all'emergenza epidemiologica con riferimento agli analoghi contratti stipulati più recentemente.

RITENUTO pertanto opportuno riconoscere un'equa compensazione nei termini previsti dall'art. 4 del regolamento CE 23/10/2007 n. 1370, al fine di garantire la

continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico.

CONSIDERATO che la proposta transattiva illustrata nell'addendum contrattuale allegato e su cui si è trovata la convergenza di entrambe le parti consiste nell'erogazione, una tantum a parziale compensazione delle perdite registrate nei conti economici del contratto di servizio relativi al biennio 2021-2022, delle quote finora accertate dall'Agenzia e destinate al sottobacino di Mantova - pari a complessivi € 1.750.000,00 - delle risorse di cui all'art. 1, c. 6 della l. r. n. 42/2017.

RILEVATO che tali provvidenze vengono mensilmente trasferite pro quota da Regione Lombardia all'Agenzia *“per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa”*.

VISTO il parere pro veritate formulato dall'avv. Ezio Zani, nel quale il legale incaricato di fornire assistenza e consulenza all'Agenzia, dopo ampia ed approfondita analisi del problema e tenuto conto dell'attività negoziale svolta, afferma che *“la soluzione approntata dall'Agenzia, su mandato degli enti soci, consistente nel perseguire il ristabilimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio con Apam tramite compensazioni ex regolamento CE n. 1370/2007 da attuarsi mediante una modifica del contratto di servizio appare come del tutto conforme a necessità, opportunità e diritto e coerente con le previsioni dei provvedimenti regionali sopra citati”*.

RICHIAMATO l'art. 7 dello statuto, che attribuisce all'Assemblea la competenza ad approvare le modalità di affidamento del servizio e le procedure di vigilanza e controllo, e ritenuto pertanto che competa a questo organo l'approvazione dell'addendum contrattuale allegato.

VISTI:

- ✓ il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con il voto favorevole, reso in forma palese, dalla metà degli enti aderenti all'Agenzia e dal 82,24% delle quote rappresentate nella seduta, con la sola astensione della rappresentante di Regione Lombardia

DELIBERA

- 1) di approvare l'addendum, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al contratto prot. n. 19430/2012, rep. n. 3689, stipulato in data 24/05/2012,

con cui la Provincia di Mantova ha affidato ad APAM Esercizio S.p.A. la concessione dei servizi TPL interurbani di propria competenza, come rinegoziato con atto notarile informatico repertorio n. 80402, raccolta n. 31435 del 27/02/2018.

- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, c. 5, lett. i), l'attuazione del presente provvedimento compete al Direttore dell'Agenzia.

Infine l'Assemblea, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e la sola astensione della rappresentante di Regione Lombardia

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell'Acqua

IL VICEPRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Stefano Begotti

SCHEMA DI ADDENDUM
al contratto per il servizio TPL interurbano della provincia di Mantova

Premesso che:

Regione Lombardia, con l. r. n. 42/2017, art. 1, c. 6, aveva stanziato nell'esercizio 2018 la somma di € 5.000.000,00 *“per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa”*, mentre con l'art. 2, c. 11 della l. r. n. 24/2019 tali risorse sono state confermate fino al 2025.

I criteri, le modalità e i tempi per l'attribuzione di tali risorse sono stati definiti dalla Giunta regionale con deliberazione 29/01/2018 n. X/7824; al bacino di Cremona e Mantova è stato assegnato l'importo di 731.388,71 €/anno.

Il *“Programma di bacino del TPL”*, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia TPL Cremona-Mantova con deliberazione 24/10/2018 n. 4 stabiliva che tali risorse venissero utilizzate per lo sviluppo delle autolinee ex regionali Mantova-Brescia e Crema-Milano secondo il progetto di Regione Lombardia c.d. R-link.

Nel recepire tale indicazione contenuta nello strumento di programmazione dell'Agenzia, APAM Esercizio S.p.A., in qualità di gestore dei servizi TPL interurbani della provincia di Mantova, ha inserito il progetto R-link Mantova-Brescia tra le migliori offerte nell'ambito della richiesta di proroga negoziata del contratto di servizio interurbano presentata nel novembre 2019, in vista della scadenza del contratto stesso.

Il successivo avvento della pandemia ha impedito l'implementazione del suddetto nuovo servizio, peraltro giudicato di scarsa attrattività dall'utenza, con la tempistica prevista dal Programma di bacino, essendo tutti gli sforzi concentrati a garantire l'integrale soddisfacimento della domanda di trasporto scolastico, pur in vigenza delle limitazioni di carico a bordo dei mezzi di trasporto pubblico imposte dalle misure emergenziali adottate dal Governo.

In particolare, all'aggravio degli oneri a carico del gestore causato dalla necessità di far fronte agli obblighi imposti dalle misure emergenziali di carattere igienico-sanitario, si è accompagnata la drastica riduzione dell'utenza con la conseguente contrazione dei ricavi dalla vendita del titolo di viaggio.

La congiuntura internazionale, già fortemente compromessa dagli effetti della pandemia, è stata ed è tutt'ora caratterizzata da un notevolissimo innalzamento del prezzo dei materiali, dei lavorati e dei carburanti evidentemente causato dal blocco delle linee di produzione imposto dalle misure di contenimento dei contagi.

Tale situazione ha poi subito un aggravamento determinato dalla crisi russo-ucraina che ha causato un ulteriore innalzamento dei prezzi conseguente al rialzo della bolletta energetica e alla chiusura dei mercati.

La situazione creatasi, evidentemente impreveduta ed imprevedibile per le parti ha originato due problematiche interconnesse: quella della gestione delle sopravvenienze perturbative dell'equilibrio originario delle prestazioni contrattuali e quella dei correlati rimedi di natura legale e convenzionale.

Sul piano dell'intervento legislativo, tanto di matrice statale che regionale, occorre registrare come i rimedi approntati siano risultati insufficienti, ancorché non marginali, al fine di ovviare alle tensioni venutesi a creare sull'esecuzione dei rapporti contrattuali con particolare riferimento al drastico aumento dei costi di produzione, all'abbassamento dei fatturati e all'esaurimento della liquidità disponibile.

Ne consegue la necessità di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio tramite compensazioni ex regolamento CE n. 1370/2007, come richiesto dal gestore con nota prot. n. 1202/AD del 17/02/2022.

Considerato che:

di fronte alla gravità del problema (l'esercizio 2021 dei servizi di cui trattasi si è chiuso con una perdita di circa 1,7 milioni di €, che verrà solo in parte compensata dai ristori statali previsti nella misura del 52% dei mancati ricavi) ed allo scopo di scongiurare la possibilità della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del codice civile, l'Agenzia, con nota prot. 268 del 24/02/2022, ha attivato la procedura di cui all'art. 33 del contratto, allo scopo di giungere ad una composizione condivisa della vicenda.

Le proiezioni riguardanti l'esercizio in corso prefigurano una perdita perfino superiore a quella dell'anno precedente, considerata l'esiguità degli ipotetici ristori statali relativi al 2022 posto che lo stato di emergenza si è protratto solo per il primo trimestre mentre la frequentazione dei mezzi pubblici non è ancora tornata ai livelli pre-pandemia.

Sono ancora nella disponibilità dell'Agenzia le quote finora accertate delle risorse per le aree svantaggiate che, per la parte destinata al sottobacino di Mantova, sono quantificate in € 1.750.000,00.

Tali risorse possono essere utilizzate per ripristinare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, poiché tale impiego è senz'altro da ritenersi coerente con il vincolo di destinazione delle medesime risorse, nella misura in cui consentono il mantenimento di collegamenti tra zone rurali e poli scolastici che altrimenti risulterebbero insostenibili sotto il profilo economico.

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti convengono di aggiungere all'art. 4 del vigente contratto di servizio il seguente comma 9:

“9. Per il biennio 2021-2022 il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato dalla somma una tantum di € 1.750.000,00 compresa IVA 10%, riconosciuta a titolo di compensazione ex art. 4 del regolamento CE n. 1370/2007 ai fini del ripristino del sinallagma contrattuale in conseguenza degli eventi straordinari e non prevedibili verificatisi nello stesso periodo.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver congiuntamente individuato, dopo ampia ed esaustiva negoziazione, la somma di cui sopra, erogata per le motivazioni dianzi dispiagate, come congrua e bastevole al fine del riequilibrio del sinallagma contrattuale alla data odierna, restando viceversa inteso che quanto sopra non attiva alcun vincolo o automatismo a carico dell’Agenzia per il residuo periodo di vigenza del contratto, le cui questioni rimangono reciprocamente impregiudicate, fatti salvi eventuali futuri interventi regionali o statali in materia di trasporto pubblico locale o ulteriori forma di sostegno disposte dai soci dell’Agenzia”